

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 203

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
VIGILANZA**

Numero 27 Del 15-04-20

ORIGINALE

Oggetto: **ATTIVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FOLIGNANO
E L'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE MARCHE - ONLUS - PER
IL SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOFILA E AMBIENTALE SUL
TERRITORIO.**

Folignano (AP), li 15-04-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO**

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

VISTO che nel territorio del Comune di Folignano, sovente non viene rispettata la ordinanza sindacale n. 28 dell'8 ottobre 1998 sul mantenimento dei cani, recante disposizioni sulle deiezioni degli animali di affezione. Tali comportamenti, attuati da proprietari conduttori dei predetti animali, creano disagi alla cittadinanza per la costante presenza di feci su strade, marciapiedi, aree pubbliche e aree verdi urbane;

ACCERTATO che, in special modo nella stagione estiva, gli orari di uscita dei cittadini con i loro cani ricadono spesso nella tarda ora della sera e nelle prime ore del mattino e quindi fuori dall'orario di turnazione del locale Corpo di Polizia Municipale;

RITENUTO necessario attivare in special modo nei suddetti orari, un servizio di controllo esteso su tutti i centri urbani del territorio volto a identificare e sanzionare quei cittadini che nella conduzione in luoghi pubblici dei loro cani non rispettano gli obblighi sanciti dalle vigenti norme sulla tutela degli animali e dell'ambiente oltre alla violazione delle elementari regole di igiene e decoro dell'abitato specialmente omettendo di raccogliere le deiezioni dei propri animali;

VISTO che la legge 11 agosto 1991 – “legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

VISTA la proposta della Associazione Legambiente Marche - Onlus - cob sede legale e operativa in P.zza Vittorio Veneto, n. 1 60018 Montemarciano (AN), acquisita al prot. comunale n. 5277 del 14/04/2020 di effettuare sul territorio del Comune di Folignano due servizi settimanali di vigilanza zoofila e ambientale, disciplinati in apposita convenzione, a titolo sperimentale gratuito per la durata di mesi due a partire dalla firma dell'accordo tra le parti;

VISTO che l'Associazione Legambiente Marche, con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/02/1987, è stata riconosciuta quale associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e che è iscritta nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione Marche con DGR n. 930/2003 e che le proprie guardie giurate, nominate con decreto della Prefettura di Ascoli Piceno, elencate nella comunicazione acquisita al prot. comunale n. 5569 del 21/04/2020 svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi della legge 189/04 artt. 55 e 57 e prestano servizio nell'ambito del territorio della Provincia di Ascoli Piceno, nell'ambito delle specifiche leggi dello Stato, della Regione relativamente al benessere degli animali e, limitatamente alle loro funzioni di pubblici ufficiali, anche nell'ambito delle norme a tutela dell'ambiente;

VISTO che sulla base di quanto disposto dalla legge 281 del 14 agosto 1991 e la L.R. n. 10 del 20/01/97, norme in materia di animali di affezione e protezione del randagismo e di quanto contenuto nel Regolamento Comunale per la Tutela del Benessere degli Animali e la loro Convivenza con i Cittadini, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019, il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e, condanna altresì, gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e le sevizie, il loro abbandono, in ossequio alle

disposizioni di legge;

VISTO che per favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative rivolte alla conservazione degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali presenti nel territorio.

VISTA la legge 689/81, in particolare l'art. 13 che disciplina la materia di accertamento delle violazioni punite con sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie;

VISTA che nella citata proposta di collaborazione il servizio verrà espletato a titolo sperimentale con due prestazioni gratuite settimanali per il periodo di mesi due e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare prefettizia n.Fasc. 685/2019 prot. 9886 del 19/02/2020 che obbliga alle Associazioni di comunicare preventivamente con cadenza settimanale al Comune, alla Provincia, a tutte le Forze di Polizia e alla Prefettura l'ambito territoriale interessato dal servizio che si intende svolgere al fine di evitare sovrapposizioni o interferenze con l'esercizio delle funzioni istituzionalmente svolte dai predetti soggetti pubblici.

VISTO, pertanto, che per il periodo di incarico questo Settore Ambiente non dovrà impegnare alcuna somma per rimborso spese del servizio proposto.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di affidare alla Associazione Legambiente Marche - Onlus - con sede legale e operativa in Piazza Vittorio Veneto, 1 60018 Montemarciano (AN), attraverso il servizio di vigilanza zoofila ed ambientale, l'attività di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di protezione e benessere degli animali, del patrimonio zootecnico e della tutela dell'ambiente con particolare riguardo all'ordinanza sindacale n. 28 dell'8 ottobre 1998 sul mantenimento dei cani al vigente Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 29/03/2019 e, in special modo, effettuare particolari controlli sulle vigenti disposizioni sulla conduzione dei predetti animali in luoghi pubblici e sulle modalità di raccolta delle deiezioni degli stessi e del corretto conferimento dei R.S.U. residui gestione animali, correlato alle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti Assimilati agli Urbani;

VISTO, per l'approvazione, l'allegato schema di convenzione quale parte integrante del presente atto, da stipulare tra il Comune di Folignano e la Associazione legambiente Marche - Onlus - .

VISTO il D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento:

DI AFFIDARE, per un periodo di mesi due e precisamente dalla stipula della

convenzione fra le parti, all'Associazione Legambiente Marche - Onlus - con sede legale e operativa in Piazza Vittorio Veneto n. 1, 60018 Montemarciano (AN) i seguenti servizi:

- 1) servizio di vigilanza zoofila ed ambientale;
- 2) attività di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di protezione e benessere degli animali, del patrimonio zootecnico e della Tutela dell'Ambiente con particolare riguardo all'ordinanza sindacale n. 28 dell'8 ottobre 1998 sul mantenimento dei cani e in special modo sul punto recante disposizioni sulla conduzione dei predetti animali in luoghi pubblici e sulle deiezioni degli stessi;
- 3) controllo del corretto conferimento dei R.S.U. animali domestici correlato alle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti Assimilati agli Urbani;

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente atto, tra il Comune di Folignano e l'Organizzazione di volontariato Legambiente Marche - Onlus - per i servizi di cui sopra;

DI DARE ATTO che, per il periodo di affidamento del servizio, nella forma di titolo sperimentale gratuito, non e' previsto alcun impegno di spesa da parte di questo Settore sui Capitoli di competenza - Bilancio 2020.

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FOLIGNANO E LA ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTEMARCHE - ONLUS - PER I SERVIZI DI VIGILANZA, CONTROLLO, SEGNALAZIONE MONITORAGGIO DEL BENESSERE ANIMALE E LORO AMBIENTE SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Aprile in Folignano presso la Residenza Municipale

TRA

il Comune di Folignano che in seguito sarà chiamato, per brevità, "Comune", P. IVA 00362290447, rappresentato dal Responsabile del V° Settore - Servizio Ambiente, Comm. Umberto Ranalli, nato a Folignano il 22/09/1958, che agisce e si vincola in nome per conto e nell'interesse del Comune,

E

L'Associazione di volontariato Legambiente Marche - Onlus -, che in seguito sarà chiamata per brevità Organizzazione, con sede legale e operativa in Montemarciano Piazza Vittorio Veneto, 1, iscritta nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione Marche con DGR n. 930/2003, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.ra Pulcini Francesca, nata a San Benedetto del Tronto il 11/07/1981, domiciliata ai fini del presente atto in San Benedetto del Tronto, Via della Pace, n. 8.

Premesso che:

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 " legge- quadro sul volontariato" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- L'Associazione Legambiente Marche con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/05/1987 stata riconosciuta quale associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986 n. 349.
- L'Organizzazione esercita attraverso i propri Servizi di Vigilanza Zoofila e Ambientale e sulla base delle autorizzazioni di polizia ottenute dalle Prefetture di Ascoli Piceno , attività di volontariato in materia di Vigilanza Zoofila.
- Visto il D.P.R. del 31 marzo 1979 n. 150, art. 3 in cui è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità Montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico "
- Visto l'art. 5 dello stesso D.P.R. in cui si precisa che le Guardie Giurate, le Guardie Zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo di volontario e gratuito dai Comuni singoli o associati e Comunità Montane per la prevenzione e repressione delle violazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. "
- Vista la Legge 189/04.
- Visto l'art. 5 della Legge Regionale 10 Agosto 1988 n. 33.
- In base alla **Legge 281 del 14 Agosto 1991 ed alla legge Regionale n.10 del 20/01/1997**, norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione e condanna altresì gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti, le sevizie, il loro abbandono, in ossequio alle disposizioni di legge.
- Al fine di favorire la corretta convivenza fra umane e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali presenti nel territorio.
- Il Comune di Folignano con Determinazione n. 27 del 15/04/2020 del Responsabile del V° Settore - Servizio Ambiente affida all'organizzazione di volontariato Legambiente Marche - Onlus - attraverso il Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale l'attività di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di identificazione, protezione e benessere degli animali di affezione, controllo del randagismo, l'attività di prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico sulla base dei programmi di controllo definiti dal Comune, attività di monitoraggio del territorio e tutela dell'ambiente attraverso la redazione di verbali di riferimento per presunte violazioni amministrative in materia di rifiuti, controllo delle discariche abusive, delle aree dei boschi e delle riserve, delle aree verdi pubbliche, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale.

L'operato dei volontari del Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale Legambiente si rileva utile ed indispensabile nello svolgimento dei suddetti compiti istituzionali;

- L'Amministrazione intende avvalersi della collaborazione con l'Associazione per l'esperienza maturata nel settore ambientale con numerose attività, per l'organizzazione e assetto interno e per l'impegno profuso anche a tutela della fauna e animali da affezione
- Con Determinazione del Responsabile del V° Settore n. 27 del 15/04/2020 è stato dato atto che l'affidamento temporaneo per il periodo di mesi due non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Folignano essendo il servizio proposto come collaborazione sperimentale per il periodo di mesi due a partire dalla firma del presente atto da entrambi le parti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1 Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e di quanto indicato al successivo comma 2 il Comune di Folignano affida all'Organizzazione di volontariato Legambiente Marche Onlus attraverso il Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale Legambiente, l'attività di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di identificazione, protezione e benessere degli animali d'affezione e delle relative Ordinanze contingibili e urgenti, controllo del randagismo, l'attività di prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico sulla base dei programmi di controllo definiti dal Comune, sul mantenimento dei cani in conformità al vigente Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 29/03/2019 e, in special modo, effettuare particolari controlli sulle vigenti disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 28 del 08/10/1998 sulla conduzione dei predetti animali in luoghi pubblici e sulle modalità di raccolta delle deiezioni degli stessi e del corretto conferimento dei R.S.U. residui gestione animali, correlato alle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti Assimilati agli Urbani, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale.

2. L'Organizzazione attraverso i propri volontari, riconosciuti con apposito Decreto Prefettizio ed elencati nell' allegato "A" del presente atto, coadiuva il personale del Comune in tutte le attività di competenza dello stesso in materia di animali.

3. L'attività dell'Organizzazione, pur mantenendo la propria autonomia gestionale, è preordinata principalmente nel territorio comunale conformemente alle proprie autorizzazioni al sanzionamento diretto delle infrazioni rilevate ai sensi delle Ordinanze e Regolamenti Locali che disciplinano il servizio di tutela di cui al precedente comma.

Articolo 2

1. Il servizio di tutela di cui all'art. 1 svolto in misura minima di n. 2 servizi settimanali per il periodo di mesi due, da effettuarsi secondo le esigenze del territorio o su segnalazione della Polizia Municipale, ferma restando l' autonomia di programmazione

da parte dell'Associazione stessa.

2. L' Organizzazione si rapporta con il Comando di Polizia Municipale e con la Prefettura di Ascoli Piceno al fine di fornire una comunicazione periodica dell'attività svolta e dell'esito degli interventi effettuati.

Articolo 3

1. L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Folignano ad utilizzare esclusivamente propri soci volontari, in uniforme del servizio, muniti di automezzi contrassegnati, salvo particolari esigenze di servizio, ma comunque sempre muniti di tesserino di riconoscimento.

2. L'Organizzazione per la prestazione delle attività convenzionate che prevedono compiti di polizia amministrativa e/o giudiziaria mette a disposizione volontari in possesso di idoneo decreto di riconoscimento di Guardia Giurata Volontaria.

3. L'Organizzazione deve garantire a proprie spese la copertura necessaria per danni ed infortuni ai propri operatori, a terzi, ovvero ai mezzi ed alle attrezzature che vengono impiegate, ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. All'inizio delle attività Comune ed Organizzazione concordano il programma operativo o i programmi operativi per la realizzazione del progetto/ti di cui art. 1.

Articolo 4

1. La durata della presente convenzione è stabilita per il periodo di mesi 02 (due) con decorrenza dalla data di firma del presente atto di entrambe le parti.

2. A ciascuna delle due parti è consentito, senza alcuna penale, il recesso da notificarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il giorno 30 del mese e con effetto dal giorno del mese successivo.

Articolo 5

1. Per il servizio a titolo gratuito e sperimentale svolto il Comune di Folignano non riconosce all'Organizzazione alcun rimborso forfettario.

Articolo 6

1. L'Organizzazione si relaziona con il Comando di Polizia Municipale, per le segnalazioni di particolari situazioni di degrado ambientale che richiedono specifici interventi tecnici.

2. L'Organizzazione provvede a trasmettere con cadenza quindicinale alla Polizia Municipale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate e sanzionate nelle materie di specifica competenza e le segnalazioni relative alla attività di controllo nelle restanti materie nelle quali la associazione non ha potere sanzionatorio.

Articolo 7

L'Organizzazione si obbliga a coordinare, organizzare e regolamentare l'accesso di volontari in base alla normativa vigente, attraverso corsi di formazione; si obbliga, altresì, ad assicurare i volontari aderenti all'associazione.

Articolo 8

Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali o delle modalità operative del servizio da parte dell'Organizzazione comporta la sospensione temporanea del servizio ovvero, nei casi ritenuti più gravi, il recesso immediato da parte del Comune di Folignano deliberato con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente.

Articolo 9

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle Leggi Nazionali e Regionali, nei Regolamenti Nazionali e Locali e nelle Ordinanze.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Folignano e l'Associazione verranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuno delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati, in caso di disaccordo, dall'Organismo competente.

Articolo 10

La presente convenzione viene redatta in duplice originale, oltre all'esemplare per la registrazione, esente dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

Il Responsabile del V° Settore del Comune di Folignano

Comm. Umberto Ranalli

Il Presidente del Legambiente

Marche - Onlus

Francesca Pulcini

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 15-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

- [] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
- [] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.
Imp. nn.
Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO